

Assegno per i figli naturali: continua il balletto tra giudice ordinario e minorile – Tribunale di Savona – decreto 26.9.2011

Nonostante le plurime pronunce di merito e di Cassazione, la questione relativa alla ripartizione della competenza tra giudice ordinario e giudice minorile circa la debenza e la misura dell'assegno di contributo al mantenimento a favore del figlio naturale, non pare sopita.

Il Tribunale Ordinario di Savona, con la decisione in commento, nega la propria competenza per via di una precedente pronuncia del tribunale per i minorenni in punto. Nel caso di specie veniva richiesta la revoca del contributo al mantenimento a carico del padre già per l'innanzi stabilita dal tribunale per i minorenni, che aveva all'epoca contestualmente statuito circa l'affidamento, i diritti di visita e la parte economica.

Il giudice savonese ha poggato la propria decisione sulla nota e recente sentenza della [Corte di Cassazione, 05.05.2011 n. 9936](#) ritenendola compatibile con altro precedente costituito dall'ordinanza, sempre della Corte di Cassazione n. 8362/2007 che si espresse all'indomani della legge 54/2006 circa l'applicabilità dei medesimi principi sostanziali ai figli legittimi e naturali.

I giudici liguri aderiscono quindi all'orientamento maggioritario, secondo cui laddove si tratti di disporre nuovamente in punto economico ed il tribunale specializzato si sia già pronunciato in precedenza sull'affidamento e sulla contribuzione, la soluzione preferibile sia quella di ritenere esclusivamente competente il giudice minorile, argomentando sulla base della natura rebus sic stantibus dei provvedimenti ex art. 317 bis cod. civ., del principio del giudice naturale e della competenza sulle istanze ex art. 709 ter c.p.c. attribuita al medesimo giudice che ha emesso il provvedimento di cui si deduce l'inosservanza (in questo senso, [T. M. di Bari, 18/01/2012](#), con indicazione di precedenti conformi).

La sentenza della Corte di Cassazione con la decisione n. 9936 del 31/03/2011 emessa in sede di regolamento di competenza, argomentava in effetti proprio dalla rilevanza dell'art. 742 c.p.c. quale espressione di un principio insito nel sistema, secondo il quale una volta attratta al tribunale per i minorenni la competenza a decidere anche sulla richiesta di mantenimento, stante la contestuale proposizione della relativa domanda a quella relative all'affidamento, detta competenza resta radicata presso questo tribunale, anche in futuro, relativamente ad ogni modifica del provvedimento adottato, impedendo la logica del sistema che essa possa essere modificato in alcuna sua parte da un giudice diverso se non nelle ipotesi di connessioni che giustificano lo spostamento della competenza.

La decisione della Corte di Cassazione 9936/2011 rieccheggia altro concetto fortemente controverso in materia ovvero quello della "contestualità" tra le domande di affidamento e le domande economiche relative al minore naturale.

Il Supremo Collegio infatti (ordinanza n. 8362 del 03/04/2007 confermata a seguire dall'ordinanza n. 19406 del 21/09/2007 e successiva giurisprudenza) ha ritenuto che "la contestualità delle misure relative all'esercizio della potestà e all'affidamento del figlio, da un lato, e di quelle economiche inerenti al loro

mantenimento, dall'altro, prefigurata dai novellati articoli 155 e ss. c.c. abbia determinato, "in sintonia con l'esigenza di evitare che i minori ricevano dall'ordinamento un trattamento diseguale a seconda che siano nati da genitori coniugati oppure da genitori non coniugati, oltre che di escludere soluzioni interpretative che comportino un sacrificio del principio di concentrazione delle tutele, che è aspetto centrale della ragionevole durata del processo - una attrazione, in capo allo stesso giudice specializzato, della competenza a provvedere, altresì, sulla misura e sul modo con cui ciascuno dei genitori naturali deve contribuire al mantenimento del figlio".

Ci si è domandato quale sia il concetto di contestualità e se soprattutto debba intendersi in senso stretto, quale necessità che le domande affido/parte economica debbano essere formulate nel medesimo processo o, addirittura, con il medesimo atto introduttivo o nella contestualità di ricorso e comparsa di costituzione o se, più estensivamente, si debba ampliare la temporalità a provvedimento anche conseguenti l'uno all'altro, determinatisi in epoche diverse.

Il Tribunale per i Minorenni di Genova, ad esempio, con suo decreto 01/12/2009 (pubblicato su Nuova Giurisprudenza Ligure, n. 1 del gennaio-aprile 2010, pag. 61 e ss.) ha statuito che la "*cessazione della convivenza tra genitori naturali comporta la competenza del Tribunale per i Minorenni a decidere in ordine agli aspetti economici del mantenimento dei figli, sia che la domanda di determinazione dell'assegno sia proposta contestualmente a quella in materia di affidamento e diritto di visita del figlio, sia che essa sia successiva e conseguente ad una pronuncia del Tribunale per i Minorenni sulla responsabilità genitoriale, al fine di evitare il frazionamento delle tutele, a garanzia del preminente interesse del minore*".

Appare anche in decisione ben chiaro ed espresso il concetto di "riserva" della competenza del giudice che abbia "già" in precedenza espresso una propria decisione anche solo in punto affido, ritenendo quest'ultimo il presupposto in fatto ed in diritto per la successiva pronuncia in punto economico, salve le determinazioni strettamente concernenti la misura del contributo, in dipendenza dell'istruttoria sulle rispettive condizioni economiche dei genitori.

Non vi è dubbio che concausa dei numerosi interventi giurisprudenziali sia stata l'introduzione dell'art. 4, comma 2, della legge n. 54/2006, c.d. sull'affido condiviso, che genericamente dispose che le nuove norme "*si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità di matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati*" senza fornire chiarimenti circa le connessioni con le norme vigenti in materia (segnatamente, artt. 317 bis c.c. e 38 disp. att. c.c.) interpretate per l'innanzi secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale del "doppio binario".

Il nostro legislatore anche in una materia così delicata come la tutela dei minori ha dato nuova prova di incapacità a gestire la normazione, limitandosi ad interventi di "rappezzo" (c.d. "patchwork approach" già utilizzato a definire la frammentarietà delle riforme di diritto processuale civile) senza incidere invece a livello strutturale per assicurare certezza nell'interpretazione della legge, prima garanzia di un giusto processo.

La questione della ripartizione della competenza tra giudice ordinario e giudice minorile, si presenta tutt'oggi all'interprete come uno dei *gineprai* giuridici più

complessi da dirimere, in evidente assenza di norme che non dettano, allo stato attuale, una disciplina coerente, completa, coordinata circa la regolamentazione dei rapporti nell'ambito della filiazione naturale e più in generale, del diritto di famiglia.

Ciò si traduce, anzitutto, in un'offerta di qualità della giustizia lenta e complicata, una "denegata giustizia", circostanza particolarmente grave laddove la facilità dell'accesso alla tutela e la rapidità di riscontro, costituiscono diritto della persona e, se possibile, ancor più grave trattandosi di provvedere alla tutela di un soggetto minore di età, la cui posizione giuridica è mediata da un adulto di riferimento che per esso agisce, che difendersi da solo non può e i cui danni psico-fisici, emozionali, affettivi sono destinati a permanere nel tempo.

L'auspicio è quello di una riforma del diritto di famiglia processuale, difficile in ogni caso da raggiungere se, *more solito*, la soluzione adottata sarà a "zero costi", come da ultimo pare la regola del nostro legislatore.

Avv. Anna Maria Occasione.